

Traduzione

Accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali¹

Conchiuso il 5 luglio 1963
Entrato in vigore il 1° marzo 1964
(Stato 1° gennaio 2019)

In applicazione dell'articolo 17, capoverso 2, lettera a, della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia dell'8 giugno 1962² concernente le assicurazioni sociali, chiamata di seguito «convenzione», le autorità competenti, ossia:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

hanno convenuto, di comune intesa, le disposizioni seguenti per l'applicazione della convenzione:

Titolo I **Disposizioni generali**

Art. 1

¹ Sono designati come enti accentratori, nel senso dell'articolo 17, capoverso 2, lettera b, della convenzione

1. In Svizzera

- a. la Cassa svizzera di compensazione in Ginevra, chiamata di seguito: Cassa svizzera, per
 - l'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità,
 - l'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, esclusa l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali,
 - l'ordinamento federale svizzero degli assegni familiari;
 - l'ordinamento jugoslavo degli assegni familiari;

RU 2019 135

¹ Questo Acc. è ancora applicabile alle relazioni con la Bosnia ed Heregovina. L'Acc. non è più applicabile alle relazioni con la Croazia (art. 27 della Conv. del 24 nov. 1997 – RU 1998 2173), con la Slovenia (art. 26 della Conv. del 4 set. 1997 – RU 1998 2253), con la Macedonia (art. 41 della Conv. del 9 dic. 1999 – RU 2002 3686), con il Kosovo (RU 2010 1203), con la Serbia (art. 24 della Conv. dell'11 ott. 2010 – RU 2019 215) e con il Montenegro (art. 26 della Conv. del 7 ott. 2010 – RU 2019 125).

² RS 0.831.109.818.1

- b. l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna, chiamato di seguito: Istituto nazionale, per
 - l'assicurazione svizzera contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali,
 - l'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, in quanto concerne gli infortuni e le malattie professionali;
 - l'assicurazione sanitaria jugoslava, nella misura in cui essa copra gli infortuni e le malattie professionali;
- c. l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in Berna, chiamato di seguito: Ufficio federale, per
 - l'assicurazione svizzera contro le malattie,
 - l'assicurazione sanitaria jugoslava, nella misura in cui essa copra le malattie.

2. In Jugoslavia

¹ L'Istituto federale della sicurezza sociale, in Belgrado, chiamato qui di seguito: Istituto federale.

² I compiti degli enti accentratori sono determinati nel presente accordo.

³ Le autorità competenti delle due Parti contraenti, indicate nell'articolo 17, capoverso 3, della convenzione, si riservano il diritto di designare altri enti accentratori.

Titolo II Lavoratori dipendenti distaccati temporaneamente

Art. 2

¹ I lavoratori dipendenti inviati sul territorio dell'altro Paese, conformemente all'articolo 5, lettera a, della convenzione devono comprovare agli enti competenti del detto paese, mediante un certificato redatto su un apposito modulo, che, per la durata della loro occupazione temporanea, essi rimangono assoggettati alle norme delle legislazioni del Paese di sede del datore di lavoro, indicate nell'articolo 1 della convenzione.

² Un certificato collettivo può essere rilasciato ai lavoratori dipendenti che siano inviati insieme sul territorio dell'altro paese per il medesimo periodo di tempo a eseguire lavori per la medesima azienda.

³ Il certificato è rilasciato:

- a. ai lavoratori dipendenti inviati temporaneamente in Jugoslavia, dalla cassa competente dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità e dall'agenzia competente di circondario dell'Istituto nazionale;
- b. ai lavoratori dipendenti inviati in Svizzera, dall'istituto repubblicano di sicurezza sociale competente.

⁴ Il certificato deve essere prodotto dal rappresentante del datore di lavoro nell'altro Paese o, se non vi fosse, dal lavoratore medesimo.

Art. 3

Nei casi previsti all'articolo 5, lettera a, secondo periodo, della convenzione, i datori di lavoro interessati devono presentare una domanda intesa a mantenere l'applicazione della legislazione del Paese della loro sede: in Svizzera, all'Ufficio federale e, in Jugoslavia, all'Istituto federale; questi enti decidono dopo essersi consultati; ciascuno di essi notifica la propria decisione all'altro, che ne informa, a sua volta, gli enti d'esecuzione competenti.

Titolo III

Disposizioni concernenti le prestazioni

Capo 1

Assicurazione contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti

I. Cittadini jugoslavi residenti in Jugoslavia e aventi diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità

A. Presentazione delle domande e determinazione delle prestazioni

Art. 4

¹ I cittadini jugoslavi residenti in Jugoslavia, che pretendano una rendita dall'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità, devono presentare domanda all'istituto repubblicano competente. Le domande presentate a un'altra autorità jugoslava devono essere trasmesse al detto istituto.

² La domanda deve essere presentata su modulo fornito agli istituti repubblicani dalla Cassa svizzera. Un'autorizzazione del richiedente o del suo rappresentante legale, presentata su un apposito modulo, che consenta di ottenere ulteriori informazioni, segnatamente di natura medica, deve essere allegata alle domande per il conseguimento di rendite dell'assicurazione contro l'invalidità. Le indicazioni date nella domanda devono, in quanto il modulo lo preveda, essere corredate di documenti giustificativi validi, per uso dell'istituto repubblicano competente.

³ L'istituto repubblicano competente iscrive, sulla domanda di rendita, la data di ricevimento della stessa, riscontra se essa è compilata compiutamente e attesta la veridicità delle indicazioni date dal richiedente e la validità dei documenti da lui prodotti. L'attestazione sostituisce la trasmissione di tali documenti alla Cassa svizzera.

⁴ L'istituto repubblicano competente trasmette, poi, le domande di rendita alla Cassa svizzera. Trattandosi di domande di rendita d'invalidità, l'istituto allega alla domanda una dichiarazione comprovante se, al momento della manifestazione dell'invalidità, il richiedente fosse affiliato all'assicurazione jugoslava contro l'invalidità.

⁵ Contemporaneamente alla trasmissione delle domande alla Cassa svizzera, l'istituto repubblicano competente indica se è necessario che la Cassa gli comunichi i periodi di assicurazione svizzeri del richiedente.

Art. 5

¹ Se una domanda è intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione contro l'invalidità, l'istituto repubblicano competente si procura un certificato medico, servendosi, a tale fine, del modulo fornitogli dalla Cassa svizzera, e lo allega alla domanda di rendita.

² La Cassa svizzera può domandare che altre attestazioni le siano fornite.

Art. 6

La Cassa svizzera risolve sulla domanda di rendita e comunica la decisione al richiedente; essa ne invia copia all'istituto repubblicano competente. Nel contempo e in quanto ne sia richiesta, essa comunica al medesimo i periodi d'assicurazione che il richiedente ha compiuto nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità, fondandosi sulle informazioni di cui dispone.

Art. 7

I cittadini jugoslavi residenti in Jugoslavia presentano i loro ricorsi contro le decisioni della Cassa svizzera o i loro appelli da sentenze dei tribunali svizzeri di prima istanza, sia direttamente alle autorità giudiziarie svizzere competenti, sia alle autorità jugoslave competenti a ricevere ricorsi e appellazioni in materia di sicurezza sociale. In quest'ultimo caso, l'autorità competente iscrive, sull'atto di ricorso o di appellazione, la data di ricevimento del medesimo e lo trasmette subito, sia direttamente, sia per mezzo dell'istituto repubblicano competente e della Cassa svizzera, all'autorità giudiziaria svizzera competente. Se è possibile, è trasmessa anche la busta con la quale l'atto è stato spedito.

B. Pagamento delle rendite

Art. 8

Le rendite dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità sono pagate ai cittadini jugoslavi residenti in Jugoslavia, ogni tre mesi, dalla Cassa svizzera, per il tramite dell'istituto repubblicano competente.

Art. 9

La Cassa svizzera trasmette periodicamente all'istituto repubblicano competente, entro il decimo giorno del secondo mese del periodo di pagamento previsto nell'articolo 8, un elenco, in due esemplari, dei pagamenti da effettuare, nel quale sono segnatamente indicati per ciascun avente diritto:

- a. il genere della rendita;
- b. il numero dell'assicurato;
- c. il cognome, il nome (per le donne maritate anche il cognome da nubile), la data di nascita e l'indirizzo del beneficiario;
- d. la somma da pagare (in franchi svizzeri);
- e. il periodo di tempo cui attiene il pagamento da effettuare.

Art. 10

¹ Contemporaneamente all'invio dell'elenco previsto nell'articolo 9, la Cassa svizzera assegna alla Banca nazionale svizzera, sul conto della Banca nazionale jugoslava e in favore dell'istituto repubblicano competente, la somma necessaria al pagamento delle rendite. Nel medesimo tempo, un avviso del pagamento è trasmesso al detto istituto.

² Il pagamento effettuato conformemente al capoverso 1 libera la Cassa svizzera rispetto agli aventi diritto.

Art. 11

¹ Le rendite sono pagate aventi diritto dall'istituto repubblicano competente all'inizio del terzo mese del periodo di pagamento, nello stesso modo che le pensioni dell'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti.

² L'istituto repubblicano competente si astiene da qualsiasi pagamento

- a. se l'avente diritto trasferisce il suo domicilio fuori della Jugoslavia;
- b. se l'avente diritto, la moglie o altri membri della famiglia del medesimo che danno diritto a rendite muoiono;
- c. se la vedova si risposa;
- d. se le condizioni di salute del beneficiario di una rendita d'invalidità sono considerevolmente migliorate;
- e. se il beneficiario di una rendita d'invalidità ha ripreso un'attività da considerare;
- f. se, per altri motivi, esso non reputa più date le condizioni per l'assegnazione di una rendita.

L'istituto repubblicano competente avverte immediatamente la Cassa svizzera di questi casi.

³ Nei casi previsti all'articolo 2, lettera b, l'istituto repubblicano competente invia immediatamente alla Cassa svizzera un documento indicante la data del decesso e, se è il caso, gli eredi.

Art. 12

¹ Le rendite sono pagate agli aventi diritto in moneta jugoslava al corso del cambio, secondo il quale le corrispondenti somme trasferite in franchi svizzeri sono state accreditate in dinari all'istituto repubblicano competente.

² La somma di rendita che non possa essere pagata è compensata in occasione del prossimo trasferimento.

Art. 13

¹ Per comprovare i pagamenti, l'istituto repubblicano competente, alla fine di ciascun periodo di pagamento, rimanda alla Cassa svizzera un esemplare dell'elenco previsto nell'articolo 9, nel quale indica le somme pagate e, se è il caso, quelle non pagate, con i motivi del non pagamento.

² Se la rendita è pagata a una persona diversa dall'avente diritto, devono, inoltre, essere indicati:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del ricevente,
- la qualità dello stesso (per es. rappresentante legale dell'avente diritto).

³ L'istituto repubblicano competente certifica sull'elenco che i pagamenti effettuati corrispondono alle somme indicate in franchi svizzeri; l'elenco deve menzionare il corso del cambio, secondo il quale la rendita è stata pagata.

⁴ L'istituto repubblicano competente risponde della regolarità del pagamento delle prestazioni da effettuare e del fatto che gli aventi diritto vivevano al momento del pagamento.

Art. 14

¹ L'istituto repubblicano competente trasmette alla Cassa svizzera i documenti richiesti dalla stessa conformemente all'articolo 5, capoverso 2, e rilasciati o autenticati dalle autorità jugoslave competenti.

² L'istituto repubblicano competente deve assicurarsi ogni anno e secondo le formalità valide per gli aventi diritto dell'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti che i beneficiari di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità vivono. Esso ne dà conferma alla Cassa svizzera.

Art. 15

¹ I cittadini jugoslavi residenti in Jugoslavia che ricevono una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità devono comunicare immediatamente all'istituto repubblicano competente qualsiasi mutazione

- sia nel loro stato personale o familiare,
- sia, secondo il caso, nel loro stato di salute o nella loro capacità di lavoro o di guadagno,

che sia tale da modificare il diritto alla rendita o l'ammontare della stessa. L'istituto trasmette immediatamente la comunicazione alla Cassa svizzera.

² L'istituto repubblicano competente comunica spontaneamente alla Cassa svizzera le informazioni di tale genere, delle quali abbia sentore altrimenti.

Art. 16

¹ Se un cittadino jugoslavo, che riceve in Svizzera o in uno Stato terzo una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità, trasferisce il suo domicilio in Jugoslavia, deve presentare una domanda all'istituto repubblicano competente, affinché la rendita continui a essergli pagata.

² Alla continuazione del pagamento della rendita sono applicabili per analogia gli articoli da 8 a 15.

Art. 17

Al pagamento di altre prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità (indennità forfetaria e giornaliera) sono applicabili per analogia gli articoli da 4 a 16.

II. Cittadini svizzeri residenti in Svizzera e aventi diritto a prestazioni dell'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti

A. Presentazione delle domande e determinazione delle prestazioni

Art. 18

¹ I cittadini svizzeri residenti in Svizzera, che pretendano una pensione dall'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, devono presentare domanda alla Cassa svizzera. Le domande presentate a un'altra autorità svizzera devono essere trasmesse alla detta Cassa.

² La domanda deve essere presentata su moduli forniti alla Cassa svizzera dall'Istituto federale. Un'autorizzazione del richiedente o del suo rappresentante legale, presentata su un apposito modulo, che consenta di ottenere ulteriori informazioni, segnatamente di natura medica, deve essere allegata alle domande per il conseguimento di pensioni dell'assicurazione contro l'invalidità. Le indicazioni date nella domanda devono, in quanto il modulo lo preveda, essere corredate di documenti giustificativi validi, per uso della Cassa svizzera.

³ La Cassa svizzera iscrive, sulla domanda di pensione, la data di ricevimento della stessa, riscontra se essa è stata compilata compiutamente e attesta la veridicità delle indicazioni date dal richiedente e la validità dei documenti da lui prodotti. L'attestazione sostituisce la trasmissione di tali documenti all'istituto repubblicano competente.

⁴ Successivamente, la Cassa svizzera trasmette la domanda di pensione a questo istituto.

Art. 19

¹ Se una domanda è intesa al conseguimento di una pensione dell'assicurazione contro l'invalidità, la Cassa svizzera si procura un certificato medico, servendosi, a tale fine, del modulo fornitole dall'Istituto federale, e lo allega alla domanda di pensione.

² L'istituto repubblicano competente può domandare che altre attestazioni gli siano fornite.

Art. 20

L'istituto repubblicano jugoslavo competente risolve sulla domanda di pensione e comunica la decisione al richiedente; esso ne invia copia alla Cassa svizzera.

Art. 21

I cittadini svizzeri residenti in Svizzera presentano i loro appelli dalle decisioni degli istituti repubblicani ai tribunali supremi repubblicani e dalle sentenze dei tribunali supremi repubblicani al Tribunale supremo federale, sia direttamente sia per il tramite delle autorità competenti secondo il diritto svizzero. In quest'ultimo caso, l'autorità competente svizzera iscrive, sull'atto di appellazione, la data di ricevimento del medesimo e lo trasmette subito, sia direttamente sia per mezzo della Cassa svizzera e dell'istituto repubblicano competente, al tribunale supremo jugoslavo competente. Se è possibile, è trasmessa anche la busta con la quale l'atto è stato spedito.

*B. Pagamento delle pensioni***Art. 22**

Le pensioni dell'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti (eccettuata l'assicurazione contro gli infortuni) sono pagate ai cittadini svizzeri residenti in Svizzera, ogni tre mesi, dall'istituto repubblicano, per il tramite della Cassa svizzera.

Art. 23

L'istituto repubblicano competente trasmette periodicamente alla Cassa svizzera, entro il decimo giorno del secondo mese del periodo di pagamento previsto nell'articolo 22, un elenco, in due esemplari, dei pagamenti da effettuare, nel quale sono segnatamente indicati per ciascun avente diritto:

- a. il genere della pensione;
- b. il numero dell'assicurato;
- c. il cognome, nome (per le donne maritate anche il cognome da nubile), la data di nascita e l'indirizzo del beneficiario;

- d. la somma da pagare (in dinari);
- e. il periodo di tempo cui attiene il pagamento da effettuare.

Art. 24

¹ Contemporaneamente all'invio dell'elenco previsto nell'articolo 23, l'istituto repubblicano competente assegna alla Banca nazionale jugoslava, sul conto della Banca nazionale svizzera e in favore della Cassa svizzera, la somma necessaria al pagamento delle pensioni. Nel medesimo tempo, un avviso del pagamento è trasmesso alla Cassa svizzera.

² Il pagamento effettuato conformemente al capoverso 1 libera l'istituto repubblicano competente rispetto agli aventi diritto.

Art. 25

¹ Le pensioni sono pagate agli aventi diritto dalla Cassa svizzera all'inizio del terzo mese del periodo di pagamento, nello stesso modo che le rendite dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità.

² La Cassa svizzera s'astiene da qualsiasi pagamento

- a. se l'avente diritto trasferisce il suo domicilio fuori della Svizzera;
- b. se l'avente diritto muore;
- c. se il coniuge superstite si risposa;
- d. se le condizioni di salute del beneficiario di una pensione d'invalidità sono considerevolmente migliorate;
- e. se il beneficiario di una pensione d'invalidità ha ripreso un'attività da considerare;
- f. se, per altri motivi, essa non reputa più date le condizioni per l'assegnazione di una pensione.

La Cassa svizzera avverte immediatamente di questi casi l'istituto repubblicano competente.

³ Nei casi previsti all'articolo 2, lettera b, la Cassa svizzera invia immediatamente all'istituto repubblicano competente un documento indicante la data del decesso e, se è il caso, gli eredi.

Art. 26

¹ Le pensioni sono pagate agli aventi diritto in moneta svizzera al corso del cambio, secondo il quale le corrispondenti somme trasferite in dinari sono state accreditate in franchi svizzeri alla Cassa svizzera.

² La somma di pensione che non possa essere pagata è compensata in occasione del prossimo trasferimento.

Art. 27

¹ Per comprovare i pagamenti, la Cassa svizzera, alla fine di ciascun periodo di pagamento, rimanda all'istituto repubblicano competente un esemplare dell'elenco previsto nell'articolo 23, nel quale indica le somme pagate e, se è il caso, quelle non pagate, con i motivi del non pagamento.

² Se la pensione è pagata a una persona diversa dell'avente diritto, devono, inoltre, essere indicate:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del ricevente,
- la qualità dello stesso (per es. rappresentante legale dell'avente diritto).

³ La Cassa svizzera certifica sull'elenco che i pagamenti effettuati corrispondono alle somme indicate in dinari; l'elenco deve menzionare il corso del cambio, secondo il quale la pensione è stata pagata.

⁴ La Cassa svizzera risponde della regolarità del pagamento delle prestazioni da effettuare e del fatto che gli aventi diritto vivevano al momento del pagamento.

Art. 28

¹ La Cassa svizzera trasmette all'istituto repubblicano competente i documenti richiesti dallo stesso, conformemente all'articolo 19, capoverso 2, e rilasciati o autenticati dalle autorità svizzere competenti.

² La Cassa svizzera deve assicurarsi ogni anno e secondo le formalità valide per gli aventi diritto dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità che i beneficiari di una pensione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti vivono. Essa ne dà conferma all'istituto repubblicano competente.

Art. 29

¹ I cittadini svizzeri residenti in Svizzera che ricevono una pensione dell'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti devono comunicare immediatamente alla Cassa svizzera qualsiasi mutazione

- sia nel loro stato personale o familiare,
- sia, secondo il caso, nel loro stato di salute o nella loro capacità di lavoro o di guadagno,

che sia tale da modificare il diritto alla pensione o l'ammontare della stessa. La Cassa svizzera trasmette immediatamente la comunicazione all'istituto repubblicano competente.

² La Cassa svizzera comunica spontaneamente all'istituto repubblicano competente le informazioni di tale genere, delle quali abbia sentore altrimenti.

Art. 30

¹ Se un cittadino svizzero, che riceve in Jugoslavia o in uno Stato terzo una pensione dell'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, trasferisce il suo domicilio in Svizzera, deve presentare una domanda alla Cassa svizzera, affinché la pensione continui a essergli pagata.

² Alla continuazione del pagamento della pensione sono applicabili per analogia gli articoli da 22 a 29.

III. Cittadini svizzeri e jugoslavi residenti in un Paese terzo e aventi diritto a una prestazione delle assicurazioni svizzere o jugoslave contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti**Art. 31**

¹ I cittadini svizzeri residenti nè in Svizzera nè in Jugoslavia, che pretendano una prestazione dall'assicurazione jugoslava contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, devono presentare domanda all'istituto repubblicano competente, sia direttamente sia mezzo dell'Istituto federale, allegando i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione jugoslava.

² I cittadini jugoslavi residenti nè in Svizzera nè in Jugoslavia, che pretendano una prestazione dall'assicurazione svizzera per la vecchiaia, per i superstiti e contro l'invalidità, devono presentare domanda direttamente alla Cassa svizzera, allegando i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione svizzera.

³ L'istituto repubblicano competente, nei casi previsti al capoverso 1, e la Cassa svizzera, nei casi previsti al capoverso 2, risolvono sulla domanda, comunicano la decisione ed effettuano il pagamento della prestazione direttamente all'avente diritto, conformemente agli accordi di pagamento esistenti fra il paese dell'ente assicuratore e il Paese terzo.

Capo 2**Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali****Art. 32**

¹ I cittadini jugoslavi residenti in Jugoslavia, che pretendano una prestazione dall'assicurazione svizzera contro gli infortuni, devono presentare domanda all'Istituto nazionale, sia direttamente sia per mezzo dell'Istituto repubblicano competente. La decisione dell'Istituto è comunicata direttamente al richiedente; una copia è trasmessa al predetto istituto.

² I cittadini svizzeri residenti in Svizzera, che pretendano una prestazione dal servizio sanitario jugoslavo o dall'assicurazione jugoslava contro l'invalidità a cagione d'infortunio professionale o non professionale o di una malattia professionale, presentano domanda all'istituto repubblicano competente, sia direttamente sia per

mezzo dell'Istituto nazionale. La decisione dell'Istituto repubblicano competente è comunicata direttamente al richiedente; una copia è trasmessa all'Istituto nazionale.

Art. 33

¹ I cittadini jugoslavi residenti in Jugoslavia possono presentare i loro ricorsi concernenti le prestazioni dell'assicurazione svizzera contro gli infortuni o i loro appelli dalle decisioni di un tribunale cantonale delle assicurazioni alle autorità che, secondo la legislazione jugoslava, sono competenti a riceverli. Per il tramite dell'istituto repubblicano competente, queste autorità trasmettono i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in Lucerna e gli appelli al Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna. I ricorsi e gli appelli possono anche essere trasmessi direttamente ai predetti tribunali.

² I cittadini svizzeri residenti in Svizzera possono presentare i loro ricorsi contro le decisioni degli enti jugoslavi e i loro appelli da tali decisioni alle autorità che, secondo la legislazione svizzera, sono competenti a riceverli. Queste autorità li trasmettono all'istituto repubblicano competente, sia direttamente sia per mezzo dell'Istituto nazionale. L'istituto repubblicano competente trasmette gli appelli al tribunale jugoslavo competente.

³ È trasmessa anche la busta, con la quale l'atto è stato spedito; in mancanza della busta, la data di ricevimento deve essere iscritta sull'atto di ricorso o di appellazione.

Art. 34

L'Istituto nazionale e l'istituto repubblicano competente pagano le prestazioni, direttamente e alle scadenze previste nelle loro legislazioni, agli aventi diritto residenti in Jugoslavia e in Svizzera.

Art. 35

¹ Se una persona domiciliata sul territorio di uno degli Stati contraenti e assicurata contro i rischi d'infortuni o di malattie professionali abbisogna, nell'altro Stato contraente, di cure mediche nel senso dell'articolo 11 della convenzione, deve rivolgersi, in Svizzera all'Istituto nazionale e, in Jugoslavia, all'istituto locale di sicurezza sociale competente. Questi enti concedono le cure mediche conformemente alle disposizioni della propria legislazione.

² Le spese dell'ente assicuratore che concede le prestazioni gli sono rimborsate, a domanda dello stesso, dall'ente, da cui dipende l'assicurato, per il tramite dell'ente accentratore competente. Il rimborso è operato secondo le tariffe applicate dall'ente che ha concesso le prestazioni.

Art. 36

Nei casi previsti all'articolo 12 della convenzione, le prestazioni in natura sono dovute dagli enti assicuratori considerati, secondo i seguenti criteri:

- a. per un infortunio del lavoro o una malattia professionale occorsi anteriormente (danno anteriore), gli enti assicuratori competenti restano debitori secondo le disposizioni della propria legislazione. Se la diminuzione della capacità di guadagno risultante da un danno anteriore era inferiore al minimo da considerare per l'assegnazione di una prestazione e se, alla determinazione dell'incapacità di guadagno secondo l'articolo 12 della convenzione, il grado di siffatta incapacità raggiunge o supera il detto minimo, l'ente assicuratore competente al momento della manifestazione del danno anteriore deve, tuttavia, pagare prestazioni nella misura in cui questo danno ha cagionato la incapacità di guadagno;
- b. per un nuovo infortunio del lavoro o una nuova malattia professionale (danno posteriore), l'ente assicuratore competente deve concedere prestazioni secondo la sua legislazione, tenendo conto della differenza, espressa in per cento, tra il grado di diminuzione della capacità di guadagno risultante da danni anteriori e il grado di incapacità di guadagno stabilito in applicazione dell'articolo 12 della convenzione.

Capo 3

Assegni familiari

Art. 37

¹ I cittadini jugoslavi in Svizzera o svizzeri in Jugoslavia che domandano assegni per figli in virtù della legislazione federale svizzera, rispettivamente della legislazione jugoslava, per i figli rimasti in Jugoslava, rispettivamente in Svizzera, devono fornire periodicamente i documenti giustificativi previsti nella legislazione applicabile.

² L'Ufficio federale e l'Istituto federale stabiliscono, di comune intesa, le formalità per la produzione di tali documenti.

Capo 4

Assicurazione contro le malattie

Art. 38

¹ Se un cittadino di una delle due Parti contraenti presenta una domanda di ammissione a una cassa-malati svizzera, di cui al capoverso 3, dovrà produrre un'attestazione dell'istituto locale di sicurezza sociale competente, indicante la data sino alla quale è stato assicurato contro le malattie in Jugoslavia e parimente, se il periodo d'assicurazione jugoslavo è inferiore a tre mesi, la data d'inizio di tale periodo.

² Se l'interessato non è in possesso dell'attestazione prevista nel capoverso 1, la cassa-malati svizzera, alla quale egli presenta una domanda di ammissione, si rivolgerà, per ottenere tale documento, al predetto Istituto locale, per il tramite dell'Istituto federale.

³ I nomi delle casse-malati svizzere, che assumono l'applicazione del numero 13, lettera b, del Protocollo finale della convenzione, sono indicati nell'allegato al presente accordo. L'Ufficio federale comunicherà all'Istituto federale i nomi delle altre casse-malati che dichiarino successivamente di partecipare all'applicazione del Protocollo.

Art. 39

¹ Se un cittadino di una delle due Parti contraenti presenta all'istituto locale competente una domanda di applicazione del numero 13, lettera a, del Protocollo finale della convenzione, egli dovrà produrre un'attestazione della cassa-malati svizzera, o delle casse-malati svizzere, di cui è stato membro, indicante per quanto tempo e fino a quando egli è stato assicurato contro le malattie in Svizzera.

² Se l'interessato non è in possesso delle attestazioni previste nel capoverso 1, l'istituto si rivolgerà, per ottenere tali documenti, all'Ufficio federale, per il tramite dell'istituto repubblicano competente.

Titolo IV

Disposizioni generali sulla collaborazione amministrativa

Art. 40

Per il tramite della Cassa svizzera, dell'Istituto nazionale e dell'Ufficio federale, da una parte, e dell'Istituto federale, dall'altra parte, gli enti assicuratori dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente la collaborazione necessaria per l'applicazione dei settori di assicurazione previsti nella convenzione. Sia su richieste di natura generale, si su richiести concernenti un caso particolare, essi si sostituiscono gli uni agli altri e compiono o fanno compiere tutti i passi necessari. Essi procedono segnatamente a indagini per conto dell'ente assicuratore dell'altra Parte contraente, mettono a sua disposizione documenti originali o copie, prendono provvedimenti di applicazione o ne sorvegliano la buona esecuzione.

Art. 41

¹ Le spese di amministrazione risultanti dall'applicazione del presente accordo, comprese quelle cagionate dal trasferimento e dal pagamento delle prestazioni, sono a carico delle autorità amministrative delle Parti contraenti incaricate dei provvedimenti di applicazione. L'onere delle spese previste nel capoverso 2 rimane riservato.

² Le spese risultanti da visite mediche e indagini intese ad accertare la capacità di lavoro o di guadagno, come anche le conseguenti spese di trasporto, di vitto e di alloggio sono anticipate dall'ente incaricato dell'indagine e rimborsate dall'ente che l'ha richiesta. Il rimborso è operato, conformemente alle tariffe applicate dall'ente incaricato dell'indagine, per il tramite degli enti accentratori competenti. A domanda, gli enti assicuratori si comunicano le spese che deriveranno approssimativamente dalle visite e indagini richieste. I rimborsi devono essere operati entro sei mesi dal ricevimento della nota delle spese.

Art. 42

I moduli previsti nel presente accordo sono approntati, di comune intesa, dall'Ufficio federale e dall'Istituto federale.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali**Art. 43**

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono decidere, di comune intesa, che gli articoli da 4 a 17 saranno applicabili, in tutto o in parte, ai cittadini svizzeri domiciliati in Jugoslavia e gli articoli da 18 a 30 ai cittadini jugoslavi domiciliati in Svizzera. La disposizione vale parimente per gli articoli da 32 a 36 (prestazioni in caso d'infortuni e di malattie professionali).

Art. 44

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono decidere, di comune intesa, di regolare il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro l'invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti secondo altre formalità che quelle stabilite negli articoli da 8 a 15, 16, capoverso 2, 17, da 18 a 29 e 30, capoverso 2, del presente accordo, segnatamente istituendo un sistema di pagamento a ordine, nel quale la chiusura dei conti avverrebbe una volta all'anno e solo sarebbe trasferito il probabile saldo della bilancia dei pagamenti effettuati da una parte e dall'altra.

Art. 45

Il presente accordo entra in vigore alla stessa data che la convenzione fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia dell'8 giugno 1962 concernente le assicurazioni sociali. Esso resterà in vigore per la stessa durata della convenzione.

Fatto, in duplice esemplare, in lingua francese, a Berna, il 5 luglio 1963.

Per l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:

Motta

Per il Segretariato
federale del lavoro:

Popović

*Allegato***Elenco delle casse-malati svizzere aventi dichiarato di voler partecipare all'applicazione della convenzione dell'8 giugno 1962**

Cassa malati ed infortuni cristiano-sociale svizzera, Amministrazione centrale, Zentralstrasse 18, in Lucerna.

«Konkordia», cassa di assicurazione malattia ed infortunio, Amministrazione centrale, Bundesplatz 15, in Lucerna.

Casa previdenza malattie, Amministrazione centrale, Unterer Graben 1, in Winterthur.

Cassa malati svizzera del Grütli, Amministrazione centrale, Effingerstrasse 64, in Berna.

Società svizzera di mutuo soccorso Helvetia, Amministrazione centrale, Stadelhoferstrasse 25, Zurigo 24.

Société vaudoise et romande de secours mutuels, Amministrazione centrale, 18, avenue Ruchonnet, in Losanna.

Cassa malati pubblica del Cantone di Basilea-Città, Kellergässlein 2, in Basilea.

Cassa malattia della Federazione svizzera degli operai metallurgici ed orologiai, Amministrazione centrale, Monbijoustrasse 61, in Berna.